



Organizzazione  
del mondo del Lavoro  
**Terapia  
Complementare**

## **Regolamento relativo alla pratica professionale terapia complementare supervisionata**

---

Approvato in data: 28.03.2019 Da: Comitato OmL TC Modificato in data: 09.12.2025 Da: Comitato OmL TC  
251209 Reglement supervidierte komplementärtherapeutische Berufspraxis it

## Indice

<b>1. Introduzione .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Principi della pratica professionale di terapia complementare supervisionata .....</b>	<b>3</b>
2.1. Pratica professionale di terapia complementare.....	3
2.2. Supervisione della pratica professionale di terapia complementare.....	3
<b>3. Requisiti della pratica professionale di terapia complementare supervisionata .....</b>	<b>4</b>
3.1. Forme della pratica professionale di terapia complementare.....	4
3.2. Durata della pratica professionale di terapia complementare richiesta .....	4
3.3. Forme di supervisione .....	4
3.4. Durata e svolgimento della supervisione.....	5
<b>4. Prescrizioni per la scelta dei supervisori .....</b>	<b>5</b>
<b>5. Requisiti per i supervisori della pratica professionale della terapia complementare .</b>	<b>5</b>
5.1. Compiti dei supervisori .....	5
5.2. Requisiti minimi per i supervisori .....	5
5.3. Verifica dei requisiti minimi .....	6
<b>6. Attestazione della pratica professionale di terapia complementare supervisionata ..</b>	<b>6</b>
6.1. Attestazione della pratica professionale.....	6
6.2. Attestazione della supervisione .....	7
<b>7. Disposizioni transitorie .....</b>	<b>7</b>
7.1. Esonero dall'obbligo di supervisione.....	7
<b>8. Disposizioni finali .....</b>	<b>7</b>

## 1. Introduzione

<sup>1</sup> Il presente regolamento disciplina la condizione della pratica professionale di terapia complementare supervisionata da soddisfare per l'ammissione all'esame professionale superiore per terapisti complementari.

<sup>2</sup> Esso disciplina i requisiti minimi richiesti dell'OmL TC per la qualifica dei supervisori che offrono una supervisione a terapisti complementari durante la pratica professionale di terapia complementare.

## 2. Principi della pratica professionale di terapia complementare supervisionata

### 2.1. Pratica professionale di terapia complementare

<sup>1</sup> Con il termine pratica professionale di terapia complementare, l'OmL TC intende l'esercizio professionale della terapia complementare da parte di:

- a) terapisti che sono in possesso del certificato settoriale OmL TC dopo il completamento di una formazione accreditata dall'OmL TC;
- b) terapisti che conseguono il certificato settoriale OmL TC tramite la procedura di equivalenza certificato settoriale.

<sup>2</sup> Sono considerate nell'attività professionale la semplice durata del trattamento così come tutte le altre attività direttamente legate all'attività pratica conformemente al profilo professionale e al profilo di qualificazione terapeuta complementare don diploma federale (cfr. regolamento d'esame e relativa guida).

### 2.2. Supervisione della pratica professionale di terapia complementare

<sup>1</sup> La supervisione della pratica professionale secondo il punto 2.1 permette di valutare in modo mirato l'azione professionale. La riflessione guidata avviato considera sia la propria personalità sia l'impostazione del ruolo e dell'attività come terapeuta complementare e permette di sviluppare ulteriormente le competenze nonché di aumentare l'identità del ruolo, la professionalità e l'autogestione.

<sup>2</sup> La supervisione affronta temi della quotidiana professionale come situazioni concrete di colloquio e trattamento oppure aspetti della gestione dell'studio e dell'organizzazione quali

- elaborazione dei casi;
- ruolo professionale di terapeuta complementare;
- identità professionale;
- comunicazione, interazione, conflitti.

<sup>3</sup> Gli obiettivi della supervisione della pratica professionale sono adeguati alle crescenti competenze professionali e permettono ai supervisionati di:

- percepire i clienti, nel loro insieme e sé stessi in modo interconnesso nella situazione professionale e di riflettere queste percezioni,
- riflettere il proprio concetto di terapia complementare e di estenderla,
- percepire in modo differenziato il proprio contributo e il contributo di terzi al rapporto e al confronto con clienti e persone di riferimento provenienti dal settore professionale e riflettere sulle proprie azioni nella varietà di nessi sistemici.

<sup>4</sup> La supervisione comprende

- una riflessione mirata dell'azione professionale in riferimento alle competenze e al ruolo professionale di terapeuta complementare in base al profilo professionale, al profilo di qualificazione e ai fondamenti della terapia complementare,

- la riflessione sulla propria personalità e sull'impostazione del ruolo/attività professionale,
- l'ulteriore sviluppo delle competenze,
- l'aumento dell'identità del ruolo, della professionalità e dell'autogestione.

<sup>5</sup> Questa supervisione esclude espressamente la preparazione all'EPS, gli esercizi con domande dell'esame e il sostegno per la redazione dello studio del caso.

### 3. Requisiti della pratica professionale di terapia complementare supervisionata

#### 3.1. Forme della pratica professionale di terapia complementare

La pratica professionale di terapia complementare ha luogo nell'ambito di un rapporto d'impiego come terapeuta complementare o di un'attività autonoma come terapeuta complementare.

#### 3.2. Durata della pratica professionale di terapia complementare richiesta

<sup>1</sup> Al momento dell'iscrizione all'EPS è richiesta una pratica professionale di terapia complementare di **almeno 2 anni**.

<sup>2</sup> Per il periodo indicato al punto 1 è richiesto un **grado di occupazione medio del 50% minimo** che composta delle ore di trattamento prestate e della restante attività nello studio. Se il grado di occupazione medio è inferiore al 50%, la durata della pratica professionale viene prolungata fino al raggiungimento del grado di occupazione richiesto. Lo stesso vale in caso di interruzioni giustificate (ad es. malattia, congedo parentale o soggiorno all'estero). Un'attività inferiore al 30% non può essere riconosciuta come pratica professionale. La pratica professionale di Terapia Complementare.

<sup>3</sup> Il grado di occupazione secondo il punto 2 deve includere **una media di almeno 300 ore di trattamento all'anno mentre la durata dichiarata**.

<sup>4</sup> I terapeuti complementari che hanno conseguito il certificato settoriale tramite una formazione accreditata dall'OmL TC assolvono la pratica professionale richiesta nel periodo intercorrente tra l'ottenimento del certificato settoriale e l'iscrizione all'EPS.

<sup>5</sup> I terapeuti terapeute complementari che hanno conseguito il certificato settoriale mediante la procedura di equivalenza possono far valere la pratica professionale richiesta tenendo conto del periodo tra l'ottenimento del diploma nel metodo e l'iscrizione all'EPS.

#### 3.3. Forme di supervisione

<sup>1</sup> Vengono svolte le seguenti forme di supervisione:

##### a) Supervisione individuale

Il supervisionato discute una propria situazione professionale nel colloquio individuale con il supervisore. I temi vengono aggiornati, valutati ed elaborati con metodi di supervisione nella situazione del «qui e ora».

##### b) Supervisione di gruppo

Diversi supervisionati valutano le loro questioni professionali con l'assistenza del supervisore. I singoli supervisionati ricevono spazio sufficiente per partecipare attivamente e apprendere assieme da casi concreti e impostazioni personali di un tema. Il gruppo stesso può fungere da specchio e da contesto di apprendimento.

### 3.4. Durata e svolgimento della supervisione

<sup>1</sup> In totale devono essere completate **18 ore di supervisione durante l'intero periodo della pratica professionale** dichiarata. Di queste, massimo 8 ore possono essere svolte in gruppo.

<sup>2</sup> I terapeuti complementari che hanno conseguito il certificato settoriale tramite una formazione accreditata dall'OmL TC assolvono le ore di supervisione richieste nel periodo intercorrente tra l'ottenimento del certificato settoriale e l'iscrizione EPS.

<sup>3</sup> I terapeuti complementari che hanno conseguito il certificato settoriale mediante la procedura di equivalenza possono far valere le ore di supervisione richieste tenendo conto del periodo tra l'ottenimento del diploma nel metodo e l'iscrizione all'EPS.

<sup>4</sup> Le ore di supervisione richieste devono essere assolte **presso almeno 2 diversi supervisori**.

<sup>5</sup> È responsabilità dei supervisionati svolgere la supervisione. La supervisione è un rapporto di mandato tra supervisionato e supervisore. I costi delle ore di supervisione sono a carico del terapeuta complementare. I supervisori possono stabilire il proprio onorario.

## 4. Prescrizioni per la scelta dei supervisori

<sup>1</sup> L'OmL TC riconosce solo le ore di supervisione svolte da supervisori che soddisfano i **requisiti minimi di cui al punto 5 del presente regolamento**. Al più tardi al momento dell'esame di ammissione all'esame professionale superiore, l'OmL TC verifica se i supervisori del candidato soddisfano i requisiti minimi.

<sup>2</sup> Per facilitare la scelta dei supervisori adeguati, l'OmL TC mette a disposizione sul proprio sito web una lista dei supervisori che soddisfano i requisiti minimi dell'OmL TC.

<sup>3</sup> Per la supervisione, è possibile ricorrere anche di una persona che non figura o non figura ancora nell'elenco sopra citato, purché soddisfi i requisiti minimi dell'OmL TC per i supervisori. L'OmL TC raccomanda di chiedere alla persona desiderata di far verificare la propria qualifica dall'OmL TC **già prima dell'inizio della prima supervisione** e non solo al momento dell'iscrizione all'esame professionale superiore.

## 5. Requisiti per i supervisori della pratica professionale della terapia complementare

### 5.1. Compiti dei supervisori

<sup>1</sup> I supervisori sono responsabili dell'attuazione della supervisione in base alle direttive dell'OmL TC. Si impegnano ad eseguire la supervisione conformemente al presente regolamento.

<sup>2</sup> I supervisori eseguono supervisioni individuali e/o di gruppo. Lavorano in modo orientato alle risorse, agli obiettivi e alle soluzioni.

<sup>3</sup> I supervisori si attengono alle prescrizioni vigenti in materia di protezione dei dati e l'obbligo del segreto.

### 5.2. Requisiti minimi per i supervisori

I supervisori che offrono supervisione ai terapeuti complementari durante il periodo di pratica professionale di terapia complementare soddisfano i seguenti requisiti minimi dell'OmL TC:

Essi dispongono

- a) una delle seguenti qualifiche:
  - diploma federale «Consulente nella specializzazione supervisore-coach o nella specializzazione consulente in organizzazione»;

- diploma federale «Consulente in ambito psicosociale»;
- formazione riconosciuta in supervisione o membro attivo BSO;
- formazione riconosciuta o membro attivo ARS;
- psichiatra SGPP/SSPP;
- psicoterapeuta ASP;
- psicologo/a specialista in psicoterapia FSP;
- psicoterapeuta riconosciuto/a a livello federale;
- formazione continua in psicoterapia riconosciuta a livello federale;

**o**

b) di un diploma federale di terapeuta complementare nonché

- di una formazione o di un perfezionamento nell'ambito della supervisione di almeno 100 ore,
- di 5 verbali che certificano ore di supervisione prestate,
- di 12 ore di supervisione cui si è fatto ricorso, di cui almeno 6 ore di supervisione individuale

**oppure**

- di una qualifica dimostrata sulla base del dossier

### 5.3. Verifica dei requisiti minimi

<sup>1</sup> L'OmL TC verifica il rispetto dei requisiti minimi sulla base dei documenti presentati dai supervisori ai sensi del punto 5.2.

<sup>2</sup> Se i requisiti minimi sono soddisfatti, i supervisori hanno la possibilità di farsi inserire nella lista dei supervisori pubblicata sul sito web dell'OmL TC (a pagamento).

## 6. Attestazione della pratica professionale di terapia complementare supervisionata

### 6.1. Attestazione della pratica professionale

<sup>1</sup> La prova comprende:

- dichiarazione del numero di anni e della percentuale di attività professionale, nonché del numero di ore di trattamento prestate
  - **per chi ha conseguito una formazione accreditata** nel periodo intercorrente tra il l'ottenimento del certificato settoriale e l'iscrizione all'EPS
  - **per chi ha conseguito il certificato settoriale tramite la procedura di equivalenza** nel periodo intercorrente tra l'ottenimento del metodo e l'iscrizione all'EPS
- polizza di assicurazione di responsabilità civile professionale per il periodo della pratica professionale dichiarata
- **Per chi ha conseguito il certificato settoriale tramite la procedura di equivalenza:** attestazione di una formazione nel metodo conclusa con un esame (diploma, certificato relativo all'esame), analogamente al dossier PEQ

<sup>2</sup> In caso di attività lavorativa indipendente, l'attestazione avviene con un'autodichiarazione tramite il modulo «Autodichiarazione della pratica professionale» dell'OmL TC. Se la pratica professionale viene svolta in un rapporto di impiego, è necessario presentare una conferma del datore di lavoro relativa su grado di occupazione, ambito di attività e numero di ore di trattamento prestate.

<sup>3</sup> L'OmL TC si riserva il diritto di effettuare, in caso di dubbi, una verifica della documentazione.

## 6.2. Attestazione della supervisione

Al momento dell'iscrizione all'EPS occorre confermare sul modulo di attestazione dell'OmL TC le ore di supervisione cui si è fatto ricorso nel periodo della pratica professionale dichiarata.

## 7. Disposizioni transitorie

### 7.1. Esonero dall'obbligo di supervisione

<sup>1</sup> Sono applicabili le disposizioni transitorie conformemente al punto 9.21 del regolamento per l'esame professionale superiore di terapeuta complementare.

<sup>2</sup> Deve essere presentata un'autodichiarazione del numero di anni e del grado di occupazione nonché del numero di ore di trattamento prestate (almeno 1300 ore su 4-5 anni) nel periodo intercorrente tra l'ottenimento del diploma nel metodo e l'inserimento del rispettivo metodo nel regolamento d'esame secondo il punto 1.25.

## 8. Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il **29.01.2026** e sostituisce tutte le versioni precedenti dei due regolamenti «Regolamento relativo alla Pratica professionale Terapia Complementare supervisionata» e «Regolamento per l'abilitazione di Supervisor di OmL TC».

Soletta, 09.12.2025



Andrea Bürki  
Presidente OmL TC



Caroline Breitenmoser  
Vice-Presidente OmL TC